

Sentenza del 09/10/2024 n. 6017 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/ Collegio 16

Testo

Intitolazione:

Finanza locale Imu-Ici - Area fabbricabile di proprietà del Ministero della Difesa - Destinazione per addestramento di Reparti militari - Esenzione - Compete.

Massima:

È infondata la pretesa del Comune, nella specie il Comune di Roma, di assoggettare a tassazione Imu un terreno, ancorché catastalmente e urbanisticamente costituente area fabbricabile, ove di proprietà di un'amministrazione dello Stato, nella fattispecie il Ministero della Difesa, tra l'altro utilizzato per l'addestramento di Reparti militari allocati in una Scuola di Fanteria a nulla rilevando l'esito favorevole per il Comune di altre sentenze per diverse annualità in quanto non passate in giudicato. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 7, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 504/1992.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato alla Commissione Tributaria provinciale di Roma, il Ministero della difesa - Direzione Generale lavori e Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorreva avverso un avviso di accertamento riferito all'anno 2016 del Comune di Roma avente ad oggetto IMU, oltre sanzioni e interessi, relativamente al compendio immobiliare indicato in atti, per il quale l'amministrazione comunale aveva contestato la omessa denuncia e omesso pagamento quanto ad un terreno adiacente la Scuola di Fanteria di Cesano, lamentando il difetto di motivazione e di istruttoria dell'atto impugnato, il difetto di contraddittorio, la infondatezza della pretesa trattandosi di un bene immobile posseduto da una amministrazione dello Stato destinato a fini istituzionali, erroneità della stima del valore.

Nel giudizio di primo grado si è costituita l'amministrazione comunale interessata che ha contestato le avverse pretese e ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con sentenza depositata in data 11.3.2022 la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, con compensazione delle spese del grado.

Avverso tale decisione l'amministrazione di Roma Capitale propone appello lamentando l'asserito errore dei primi giudici in quanto nel caso di specie non sarebbe stata fornita prova adeguata della sussistenza del

presupposto oggettivo occorrente per poter fruire della esenzione indicata, dovendo ritenersi non assolto l'onere probatorio ricadente sulla parte intimata; inoltre l'amministrazione appellante evidenziava che il terreno in oggetto era riportato nella strumentazione urbanistica come area edificabile, dovendo reputarsi ininfluente ogni eventuale mera utilizzazione di fatto. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.

In grado di appello la parte appellata non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto non è fondato e va disatteso.

La vicenda oggetto del presente procedimento ha ad oggetto l'impugnazione dell'atto di accertamento riferito a IMU l'anno 2016 emesso dal Comune di Roma relativamente ad un compendio immobiliare compiutamente indicato in atti. Precisamente si tratta di un terreno adiacente la Scuola di Fanteria di Cesano del Ministero della difesa.

In esito al giudizio di primo grado le lagnanze della parte contribuente, volte a far accertare la erroneità e infondatezza della pretesa del Comune, sono state accolte riconoscendo il difetto dei presupposti dell'atto di accertamento impugnato quanto alla lamentata carenza dei presupposti per l'imposizione, trattandosi di un bene nella disponibilità di una amministrazione statale.

Con il motivo di appello sostanzialmente unico la parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado in quanto quest'ultima avrebbe errato nel reputare insussistenti nel caso di specie i presupposti impositivi. In sostanza, l'amministrazione comunale di Roma lamenta il mancato assolvimento dell'onere probatorio che asserisce doveva ricadere sulla parte interessata ad ottenere l'esenzione reclamata, e che avrebbe ad oggetto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 504 del 1992. Il bene oggetto della pretesa per cui pende il presente procedimento, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti del giudizio di primo grado, è costituito da un terreno utilizzato per finalità di addestramento dei reparti allocati presso la Scuola di Fanteria di Cesano.

Se questa è una circostanza pacifica, l'ente appellante lamenta che nel caso di specie l'amministrazione della difesa si sarebbe limitata a specifica l'utilizzo di fatto del terreno, ma senza fornire la piena prova richiesta ai sensi dell'art. 2697 c.c. per poter fruire dell'esenzione in parola.

La petizione non risulta fondata e va disattesa. Nessun dubbio o contestazione neppure dalla parte appellante attiene al profilo soggettivo, trattandosi di una vertenza con il Ministero della difesa, come tale tipica manifestazione di amministrazione statale.

Piuttosto le contestazioni dell'appellante attengono al profilo oggettivo, e cioè all'esigenza che, per poter invocare la esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, il bene debba risultare utilizzato esclusivamente per le finalità istituzionali dell'ente o dell'amministrazione pubblica interessata. Tuttavia, la lagnanza dell'appellante non appare fondata. Infatti, l'amministrazione della difesa ha fornito prova oggettiva, con la relazione in atti, sul punto non smentita dalla controparte, circa l'utilizzo del terreno in esame come poligono militare. Si comprende agevolmente come un bene destinato a tale finalità corrisponde tipicamente alla destinazione alle finalità istituzionali tipiche e peculiari dell'ente (Ministero della difesa) che se ne avvale. Né emerge il benché minimo motivo di dubbio o incertezza circa tale destinazione in via esclusiva.

Erra al riguardo l'appellante ove ritenga, come sembra trasparire dai motivi di appello sviluppati, che la predetta destinazione esclusiva sarebbe da contestare considerato che il terreno in esame ricade in area che, ai

sensi della strumentazione urbanistica vigente, è area edificabile. Infatti, la destinazione urbanistica del terreno non è oggetto di contestazione, e non è neanche oggetto del presente giudizio. L'oggetto, piuttosto, è rappresentato dalla decisione in ordine all'utilizzo esclusivo o meno del predetto bene a servizio delle esigenze di addestramento dei frequentatori della Scuola di Fanteria di Cesano, del Ministero della difesa. E, come detto, non esiste alcun elemento, neppure indiziario o indiretto, per dubitare di tanto, indipendentemente dalla edificabilità o meno dell'area. Infatti, anche ammettendo la edificabilità dell'area in esame, ciò non esclude che il bene sia utilizzato in via esclusiva da una amministrazione statale per proprie finalità istituzionali, come già detto.

Va precisato che l'amministrazione appellante ha citato i contenuti di sentenza di primo grado della giurisdizione tributaria aventi ad oggetto IMU per gli anni 2013 e 2015 e TASI 2015 nelle quali il ricorso dell'amministrazione statale era stato rigettato. A parte la evidente circostanza per cui si tratta di mere sentenze di primo grado per le quali non risulta l'avvenuto passaggio in giudicato ovvero la riforma nei gradi successivi di giudizio, l'autonomia dell'imposizione tributaria per ciascun periodo di imposta consente di non reputare vincolanti eventuali diverse determinazioni dei giudici di merito.

Conclusivamente, pertanto, la sentenza id primo grado va confermata risultando corretta, ben motivata e immune da vizi logici.

La decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Quanto alle spese del presente giudizio, nulla va disposto, stante la mancata costituzione in questo grado di giudizio della parte appellata.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria del Lazio, sezione 16, rigetta l'appello. Nulla per le spese.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza